



Procura della Repubblica

Presso Il Tribunale Ordinario Di Milano

Milano, 5.8.2015

IL PUBBLICO MINISTERO

- *visto l'art. 6 co. 3 L. n. 162/2014 ("Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile") secondo cui "l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, **copia, autenticata dello stesso, dell'accordo** munito delle certificazioni di cui all'art. 5";*
- *vista la Circolare del Ministero della Giustizia in data 30.7.2015 con cui, tra l'altro, si dispone al riguardo: "Le segreterie giudiziarie istituiranno inoltre un **archivio** contenente la **copia conforme all'originale** dei provvedimenti adottati dal Procuratore della Repubblica. **L'originale** verrà invece restituito **all'avvocato** che ha presentato la convenzione o a quello eventualmente indicato nel caso di più avvocati, per la successiva eventuale trasmissione all'ufficiale dello stato civile";*
- *ritenuto che la lettera della legge e l'interpretazione datane dal Ministero della Giustizia ostano alla **prassi** instaurata da questo Ufficio - d'intesa col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e con l'AIAF - di trattenere **l'originale** dell'accordo, rilasciando all'avvocato **copia autenticata** da trasmettere all'Ufficiale di stato civile;*
- *ritenuto condivisibile tale orientamento;*
- *rilevato che nelle "Linee guida" alla Convenzione di negoziazione assistita, ex artt. 6 sgg L. n. 162/2014, licenziate da questo Ufficio (da ultimo il 9.6.2015), era fatta espressa **riserva** di modificare la prassi anzidetta all'esito del quesito da porre al Ministero della Giustizia*


DISPONE

di modificare il **punto D)** delle richiamate **“Linee guida”** stabilendosi che **l’originale** dell’accordo verrà restituito all’avvocato che ha presentato la convenzione, o quello eventualmente indicato nel caso di più avvocati, per la successiva trasmissione all’Ufficiale dello stato civile; mentre la **copia conforme** verrà trattenuta dalla “Segreteria affari civili” di questo Ufficio, e **conservata** nell’apposito **archivio**.

Il provvedimento ha efficacia con **decorrenza 1° Settembre 2015**.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA SOST.

Dr. Nicola CERRATO
Responsabile “Affari Civili”



Si comunichi:

- **al Procuratore aggiunto Cons.re Pietro FORNO**
- **al Dirigente della Procura, anche per i provvedimenti di Sua competenza richiamati dalla menzionata Circolare (registri, archivio ed esenzioni in materia di contributo unificato, imposta di bollo e diritti di copia)**
- **al Responsabile della “Segreteria affari civili”**
- **al Presidente del Tribunale – Sede**
- **al Presidente Sez. 9^ civile Tribunale – Sede**
- **al Presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati – Milano**
- **al Presidente AIAF**